COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 110 DEL 27.05.2008

Oggetto: Approvazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato triennio 2008/2010 – annualità 2008.

L'anno duemilaotto, addì 27 del mese di Maggio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore	Presente	Assessore	Presente	Assessore	Presente	Assessore	Presente
Bullita Roberto	si	Cardia Sergio	si	Lai Claudio	si		
Paita Ettore Luigi	no	Serci Maurizio	si	Zanda Eliseo	no		

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;

CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero _____.

Sestu, _____

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

È copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, _____

L'incaricato di segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato triennio 2008/2010 – annualità 2008.

IL SINDACO

Richiamato:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 449/1997 e l'articolo 91, 1^ comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le esperienze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'articolo 91, 2^ comma, del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale, gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai comma 2-bis e 3-ter dell'articolo 39 della legge 27/12/1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- l'articolo 19,8^ comma, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: “a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'articolo 35, comma 4, del D. Lgs 165/2000 che dispone “le determinazione relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs 18/07/2000 n. 267 che stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 6, comma i, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi del quale nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- l'articolo 30, comma 2 bis, del D.Lgs 165/2001 ai sensi del quale le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 (mobilità volontaria) provvedendo, in via prioritaria, all'immissione dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni, in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;

l'articolo 34 bis del Dgs 30/03/2001 n. 165, inserito dall'articolo 7, comma 1, della legge 16/01/2003 n. 3, ai sensi del quale le procedure concorsuali previste dal presente provvedimento nel rispetto delle disposizioni

regolamentari vigenti in questo Ente potranno essere attivate decorsi due mesi dalla comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e3 dello stesso D.Lgs al fine dell'assegnazione eventuale di personale collocato in disponibilità, comunicazione, che non deve essere effettuata nelle ipotesi di mobilità volontaria disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs 165/2001 come precisato dal Dipartimento Funzione Pubblica con nota 1440/9/Sp del 17/03/2003;

Dato atto che all'interno dell'Ente non sono presenti rapporti di lavoro interessati dai processi stabilizzazione;

Preso atto che, con riguardo alle previsioni degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale, l'articolo 3, comma 120, della legge 24/12/2007 n. 244 stabilisce che eventuali deroghe a quanto previsto dal comma 557 della legge n. 296/06 (che prevede l'assicurazione da parte degli enti locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico – amministrative), fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti ulteriori limiti:

- l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'articolo 3, comma 79, della legge 24/12/2007 n. 244 le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi fate salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali e che le disposizioni anzi riportate non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo della amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la propria deliberazione n. 109 del 27/05/2008, con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'Ente quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale, suddiviso in posti occupati e posti vacanti, classificati per profilo e per categoria;

Ritenuto necessario adottare un piano programmatico delle assunzioni che, tenendo conto dei servizi erogati da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio;

Precisato:

- che nel corso dell'anno 2008 si rende necessario perfezionare le assunzioni autorizzate nell'anno 2006 e confermate con il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2007/2009 (deliberazione della G.C. n. 159 del 06/07/2007) i cui iter amministrativi risultano avviati negli anni 2006/2007, e che tali immissioni in servizio sono quelle di cui all'Allegato A della presente proposta deliberativa, denominato “Assunzioni autorizzate nell'anno 2006, confermate nell'anno 2007, da perfezionare nel 2008;
- la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2007/2009 approvata con deliberazione della G.C. n. 159 del 06/07/2007 non prevedeva assunzione per l'anno 2008;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi vigente nell'ente;

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

Visto l'esito dell'accertamento effettuato nelle date 20/05/2008 e 23/05/2008, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della 448/2001, dal Collegio dei Revisori dei Conti, in ordine al rispetto di riduzione di spesa di cui

all'articolo 39 Legge 449/1997 e ss.mm.;

Dato atto che questo ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs 267/2000;

Visto il verbale della riunione di concertazione tenutasi il 26/05/2008 fra l'Amministrazione e le Rappresentanze sindacali dei dipendenti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. f) del C.C.N.L. 01/04/1999;

Visto il parere tecnico e di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267, rilasciati sulla presente proposta deliberativa;

Visto il parere di legittimità rilasciato a richiesta ai sensi del T.U. EE. LL. 267/2000;

Ritenuto dissentire dai pareri sfavorevoli di regolarità tecnica, contabile e di legittimità per le motivazioni di cui appresso:

Le maggiori e ulteriori spese, peraltro contenute in termini previsionali in euro 31.504,91 rispetto a quella considerata per l'anno 2007, spesa che in corso d'anno l'ente ritiene di ridurre ulteriormente ponendo in essere azioni riorganizzative necessarie, sono dovute al trasferimento di funzioni e competenze operate dalla Regione Autonoma Sarda come meglio specificate nei successivi punti;

Dato atto che, in attuazione della modifica del Tit. V° della Costituzione con la L.R. N.9/2006, le leggi finanziarie 2007 e 2008 la regione sta conferendo progressivamente funzioni e compiti al comparto EE.LL. ai quali è attribuito "…la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi…"mentre la Regione assume un ruolo di ente con funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento. Si richiamano le deliberazioni della Giunta Regionale N.24/03 del 28/06/2007 e N. 30/25 del 02/08/2007 che approvano gli elenchi delle funzioni trasferite e la Finanziaria Regionale 2008, che, all'art. 1 commi 11 /32.al fine di semplificare e razionalizzare il sistema produttivo ha completamente rivisto le procedure amministrative sulle attività economiche e produttive, prevedendo termini perentori per l'avvio dell'attività e per l'effettuazione dei controlli da parte del comune

Da ultimo si rappresentano le specificità del Comune di Sestu, compreso nell'area vasta di Cagliari. Nell'ultimo decennio la popolazione residente è incrementata di circa il 40% e lungo .la ex SS 131, ora compresa nel patrimonio dell'ente, è presente il principale insediamento produttivo del Campidano di Cagliari. Questi fenomeni hanno determinato la nascita di ulteriori quartieri anche distanti dall'aggregato urbano, la necessità di presidiare un territorio urbanizzato molto ampio, con alta densità di traffico su una viabilità non sempre adeguata e le problematiche connesse alle periferie urbane con diffusi fenomeni di microcriminalità. A fronte di questi cambiamenti, la dotazione organica dell'Ente, che per i continui limiti, in termini occupazionali disposti dalle finanziarie nazionali dell'ultimo decennio, non hanno consentito il necessario adeguamento, anzi talvolta (vedi il settore tecnico e polizia municipale), hanno subito un decremento del numero degli addetti. L'ente non è in grado di ottemperare nei termini previsti al rilascio delle concessioni edilizie, alla vigilanza edilizia, commerciale e, in generale del territorio determinando livelli di insoddisfazione nell'utenza e responsabilità per i dirigenti preposti. A quanto espresso si richiamano le ulteriori funzioni e attribuzioni conferite, nella Regione Sardegna, al Comparto delle AA.LL. con il processo di decentramento sopra richiamato. Si ritiene pertanto urgente e indifferibile, atteso anche i gravi limiti imposti per le assunzioni a tempo determinato e atipiche, prevedere l'assunzione di

N.2 ingegneri cat. D1 per la gestione delle seguenti attribuzioni conferite dalla L.R. n. 9 del 12/06/2006:

- Elaborazione piano per le fonti rinnovabili ex art. 21
- Gestione procedimenti relativi ai distributori di carburanti ex art. 27,
- Gestione edilizia residenziale pubblica dall'analisi del fabbisogno alla cessione degli alloggi (art. 39)
- Interventi di difesa del suolo, di prevenzione rischio frana e/o idrogeologico, compresa la pulizia di tutti i corsi d'acqua ex art. 61,
- Manutenzione e realizzazione delle rete stradale di rilievo comunale ex art. 65,
- Interventi in materia di protezione civile,
- Ottemperanza alle sopravvenute disposizioni inerenti la razionalizzazione e semplificazione delle procedure in materia di sistema produttivo con l'istituzione dello S.U.A.P. Art. 1 commi da 16 a 35 della L.R. 3/2008

· Gestione dei rifiuti, attribuzioni di cui all'art. 59 ;

N.1 vigile urbano cat. C1 per lo svolgimento delle attività di vigilanza sulle attribuzioni sopra elencate e quelle attribuite con Legge Regionale n. 5 del 18/05/2006 che tra le altre attribuzione ha posto in capo ai Comuni il contenzioso sulle sanzioni amministrative in materia di commercio.

PROPONE

Per le causali su espresse:

Di approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2008/2010, come emergente dagli allegati seguenti, che della presente proposta deliberativa costituiscono parte integrante e sostanziale, e segnatamente:

- allegato **A** "Assunzioni autorizzate nell'anno 2006, confermate nell'anno 2007 da perfezionare nel 2008";
- allegato **B** "Programmazione assunzioni a tempo indeterminato anno 2008";

Di dare atto che per gli anni 2009/2010 non vengono programmate assunzioni di personale;

Di dare atto:

- che le procedure concorsuali previste dal presente provvedimento nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in questo Ente saranno attivate decorsi due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 7 della Legge 16/01/2003 n. 3 al fine dell'assegnazione eventuale di personale collocato indisponibilità;
- che come precisato dal Dipartimento Funzione Pubblica con nota 1440/9/SP del 17/03/2003 la comunicazione di cui al punto precedente, non verrà effettuata nelle ipotesi di mobilità volontaria disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs 165/2001;
- che la programmazione garantisce il rispetto dei vincoli relativi alla quota di riserva per le categorie protette prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- che le assunzioni previste per il triennio 2008/2010 trovano copertura negli appositi stanziamenti del bilancio sia del corrente esercizio finanziario che pluriennale precisando che la spesa quantificata per il corrente anno prevede:

1. l'assunzione di uno specialista in attività tecniche Ctg D1 dal 01/06/2008;
2. l'assunzione di un Agente di Polizia Municipale Ctg C1 dal 31/12/2008;
3. l'assunzione di uno specialista in attività tecniche Ctg D1 dal 31/12/2008;
4. la progressione verticale Specialista in Attività di Vigilanza Ctg D1dal 1/07/2008;

Di incaricare il Responsabile del Settore Segreteria AA.GG. E Personale all'adozione dei successivi atti e provvedimenti discendenti dalla presente proposta deliberativa;

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia il seguente parere in linea tecnica ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000:

Il comma 557 dell'articolo unico della legge numero 296/2006, prevede che gli Enti sottoposti al patto di stabilità "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative". Il legislatore , dunque, definisce per gli Enti locali sottoposti al patto un obiettivo di riduzione delle spese di personale, coerentemente con il nuovo sistema di contenimento della spesa basato sui saldi, non definisce il quantum di tale riduzione. Fermo restando l'obbligo di riduzione della spesa, il quantum e le modalità di tale riduzione sono rimesse solo ed esclusivamente all'autonoma determinazione dell'Ente, entro i limiti posti dal patto di stabilità.
Sulla questione è stato espresso un recente avviso da parte della Ragioneria Generale dello Stato del quale è necessario dar conto. Con la nota del 31 marzo 2008, prot. 34748 sono stati forniti "criteri per il calcolo delle spese del personale secondo il comma 557 della legge finanziaria 2007". Nella definizione delle spese per il personale viene fatto rinvio a quanto disposto con la precedente circolare 9/2006 con alcune precisazione.
Nella indicazione della misura del contenimento della spesa 2008 la circolare non fornisce un preciso parametro, mentre afferma il principio della omogeneità nella sequenza dati 2006/2008. Da tale principio potrebbe desumersi l'indicazione di mettere a raffronto il 2008 con l'anno 2007. Sul punto la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Umbria con il parere 2/2008 ha ritenuto che "la riduzione del costo del personale 2008 debba essere calcolata rispetto quanto effettivamente speso nel 2007".

Una interpretazione più rigorosa dell'articolo 3, comma 120, della finanziaria 2008, che ha integrato l'articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2007 nel quale veniva prescritta la riduzione della spesa per il personale (rispetto al 2006), dovrebbe porre a base del raffronto la spesa del 2006. Secondo questa linea gli enti che nel 2007 non hanno contenuto la spesa nei limiti del 2006 (come è il caso del Comune di Sestu) dovrebbero recuperare nel 2008. Diversamente, ammettendo una base di raffronto (effettivo 2007) più ampia, essi verrebbero avvantaggiati, mentre gli enti che hanno mantenuto nel 2007 la spesa nei limiti, o al di sotto, di quella del 2006, avendo in questo caso una base di raffronto (effettivo 2007) più contenuta sarebbero tenuti ad una riduzione più stringente.
Operati i raffronti della spesa per il personale 2006/2007/2008, con le modalità indicate nelle citate circolari della Ragioneria Generale dello Stato e secondo il principio della omogeneità dei dati, emerge che il comune di Sestu presenta a livello previsionale 2008 (suscettibile di possibile riduzione conseguente a modifiche o cessazioni dei rapporti di lavoro in essere come richieste di part-time o collocamento a riposo con motivazioni diverse dall'anzianità di servizio/età) una spesa di personale superiore al 2006 di circa 70.000,00 (a tale dato secondo la scrivente il Comune di Sestu dovrebbe attenersi al fine di quantificare il superamento del tetto di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della finanziaria 2008) e al 2007 di circa 30.000,00 euro.
La legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008) all'articolo 3, comma 120 introduce la possibilità di derogare al principio della riduzione dei costi di personale. La deroga deve essere rigorosamente limitata ai casi in cui è possibile rispettare le condizioni in modo specifico contenute nella norma. Sull'argomento, quale contributo per la determinazione dell'Ente, si espone il pensiero espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 6/2008. Dal parere si ricava che, per usufruire della deroga, gli enti devono motivare analiticamente nei documenti di programmazione del personale, per consentire all'organo di Revisione dei Conti di valutarle, le ragioni (indifferibili esigenze dei servizi all'utenza) che inducono l'Amministrazione a sfruttare la disciplina derogatoria. Le motivazioni devono essere connesse con indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché con interventi di potenziamento di servizi all'utenza anch'essi opportunamente rappresentati.
La presenza delle giustificate e motivate esigenze indifferibili di servizi all'utenza non implica tout court la possibilità di ricorrere alla deroga dei presupposti assunzionali fissati dal legislatore per gli enti sottoposti al patto. Per assicurare il rispetto degli equilibri finanziari, nonché una gestione comunque avveduta e prudente da parte degli enti, sono stati fissati ulteriori confini alle possibilità di deroga quali quelli scaturenti dal rispetto dall'articolo 3, comma 120, della finanziaria 2008 e in particolare: 1. rispetto del patto negli ultimi tre anni; 2. volume della spesa per il personale non superiore a quello previsto ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario; 3. rapporto tra dipendenti e popolazione non superiore a quello previsto per gli enti dissestati.
Dai controlli effettuati emerge che il Comune di Sestu rispetta con largo margine due dei tre parametri ma, come noto, non può considerarsi ente virtuoso per il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2006. Si rimarca, data l'impossibilità per l'Amministrazione di derogare al tetto di spesa fissato dall'articolo 1, comma 557, della finanziaria 2007 come integrato dall'articolo 3, comma 120, della finanziaria 2008, l'illegittimità della proposta deliberativa.

Sestu, 23.05.2008

L'istruttore: _____

Il Funzionario responsabile: F.to Sandra Licheri

Si rilascia parere sfavorevole di legittimità ai sensi del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000 per violazione delle disposizione ex art. 1/557 della Legge 296/2006 come integrato dall'articolo 3/120 della Legge 244/2007, limitatamente al punto 1) delle citate disposizioni normative.

Sestu, 23.05.2008

Il Segretario Generale: F.to Luisa Orofino

Si rilascia parere di regolarità contabile (art. 49 comma 1 T.U.EE.LL.)

Si rilascia parere sfavorevole per violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296 integrata dall'art. 3 comma 120 della Legge 244/2007, visto anche il parere sfavorevole del responsabile del settore personale e del Segretario generale.

Sestu, 24.05.2008

La Responsabile del Settore contabilità: F.to Maria Laura Saba

ALLEGATO “A ALLA DELIBERA DI G.M. N.110 DEL 27.05.2008

“ASSUNZIONI AUTORIZZATE NELL' ANNO 2006, CONFERMATE NELL'ANNO 2007, DA PERFEZIONARE NEL 2008”

SETTORE VIGILANZA

N.	PROFILO PROFESSIONALE	CTG	TEMPO	METODO DI RECLUTAMENTO
N. 1	SPECIALISTA IN ATTIVITA' DI VIGILANZA	D1	INDETERMINATO	PROGRESSIONE VERTICALE

ALLEGATO “B” ALLA DELIBERA DI G.M. N.110 DEL 27.05.2008

“PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2008”

SETTORE TECNICO

N.	PROFILO PROFESSIONALE	CTG	TEMPO	METODO DI RECLUTAMENTO
N. 2	SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE	D1	INDETERMINATO	N. 1 MOBILITA' N. 1 ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE NEL SEGUENTE ORDINE DI PRECEDENZA: - MOBILITA'; - SELEZIONE PUBBLICA;

SETTORE VIGILANZA

N.	PROFILO PROFESSIONALE	CTG	TEMPO	METODO DI RECLUTAMENTO
N. 1	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	C	INDETERMINATO	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE NEL SEGUENTE ORDINE DI PRECEDENZA: - MOBILITA'; - SELEZIONE PUBBLICA;